

**Regolamento di procedura di mediazione della
BEEORANGE SRL**
ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

Articolo 1 – Premessa

Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili che le parti intendono risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice o di una clausola contrattuale, ovvero per effetto di un accordo tra le parti al sorgere di una lite.

Articolo 2 – Avvio della procedura di mediazione

La richiesta di avvio è depositata in forma scritta presso l'organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando la modulistica per l'avvio della procedura predisposta da **BEEORANGE SRL** disponibile anche sul sito web www.BEEORANGE.it o un documento scritto equivalente.

La richiesta di avvio deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) deposito presso la Sede prescelta;
- b) invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec: info@pec.beeorange.it o tramite e-mail ordinaria agli indirizzi: info@beeorange.it mediazione@beeorange.it (in questo ultimo caso con richiesta di conferma lettura email)
- c) invio mediante fax al numero 06/94803250;
- d) invio mediante raccomandata all'indirizzo della sede nazionale indicato sul sito web www.BEEORANGE.it

Essa deve indicare l'organismo, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l'oggetto e le ragioni della pretesa, il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), viene tenuta insospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la domanda potrà intendersi regolarmente depositata.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Articolo 3 – Designazione Mediatore e fissazione primo incontro

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte istante può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo di comunicazione dell'organismo.

Articolo 4 - Durata della mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Articolo 5 - Avvio della mediazione

La mediazione si avvia dopo l'accettazione dell'incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all'art. 11 e senza la quale non può avere inizio il procedimento" (art. 22, comma 1, lett. g) del d.m. 150/2023)

Articolo 6 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra l'organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Possono anche essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure

telematiche indicate nel sito internet della **BEEORANGE SRL**.

Articolo 7 - Presenza delle parti e rappresentanza

Le persone fisiche devono partecipare agli incontri di mediazione personalmente e con l'assistenza obbligatoria dell'avvocato nei casi previsti dalla legge.

Solo per gravi, eccezionali e documentati motivi possono partecipare alla procedura per il tramite di un rappresentante munito dei necessari poteri.

Le persone giuridiche devono partecipare agli incontri di mediazione a mezzo di un rappresentante munito dei necessari poteri e con l'assistenza obbligatoria dell'avvocato nei casi previsti dalla legge.

Articolo 8 - Luogo di svolgimento della mediazione

La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate con provvedimento formale del Responsabile del registro, anche on line.

Articolo 9 - Accordi tra organismi

La **BEEORANGE SRL** può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t) del d.m. 150/2023.

Articolo 10 – Nomina del mediatore

La BEEORANGE SRL nomina il mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo (art. 22, comma 1, lett. d) del d.m. 150/2023)

La **BEEORANGE SRL** affida l'incarico tenuto conto della materia da trattare, della sua complessità, in base ai seguenti criteri inderogabili, predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore:

- laurea universitaria posseduta;
- esami sostenuti nel corso di laurea che abbiano attinenza con la materia da trattare
- specializzazioni conseguite.

Ove trattasi, poi, di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di

mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori dotati particolare competenza; la selezione tra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo. Tale indicazione non è vincolante per il responsabile dell'organismo.

Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.

In casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari il mediatore può avvalersi di esperti provvedendo alla loro individuazione tra gli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

Il compenso verrà calcolato sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale (art. 22, co. 1, lett. t) del d.m. 150/2023)

Nei casi di cui all'art. 9 l'organismo può designare un mediatore iscritto nell'elenco di altro organismo.

Articolo 11 - Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

Il mediatore accetta l'incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e assumendosi l'obbligo di comunicare alla **BEEORANGE SRL** l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.

Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.

All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato dalla **BEEORANGE SRL**.

Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 12 - Cause di incompatibilità

Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:

- qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

Articolo 13 - Procedimento di mediazione

Sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa (art.8, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022) le parti entrano in mediazione già al primo incontro

Articolo 14 - Svolgimento della procedura di mediazione

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13 del presente regolamento, il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, anche disponendo, ove necessario, rinvii del procedimento ad altro orario o ad altro giorno; il mediatore non ha, in ogni caso, il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore potrà tenere incontri congiunti e separati con le parti e con i loro avvocati, assistenti o periti.

Se non espressamente autorizzata, per iscritto, da tutte le parti, non viene eseguita alcuna forma di verbalizzazione dei vari incontri.

Sentite le parti che partecipano al procedimento di mediazione, il mediatore potrà:

- svolgere del tutto o in parte la Mediazione tramite piattaforma telematica sicura;
- avvalersi, in caso di controversie che richiedano specifiche competenze, dell'ausilio di consulenti, periti ed esperti, iscritti negli albi dei Tribunali;
- formulare una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del D.Lgs. 28/2010, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
- disporre, per giustificati motivi, su richiesta di una o più parti partecipanti o che abbiano aderito alla

Mediazione, rinvii degli incontri già fissati, ove le altre parti partecipanti o aderenti non si oppongano;

- disporre, ove lo ritenga utile e opportuno, con il consenso scritto di tutte le parti partecipanti o aderenti al procedimento e con l'autorizzazione del responsabile di **BEEORANGE SRL**, che gli incontri vengano tenuti in un luogo diverso dalla sede prevista per lo svolgimento della Mediazione.

Sede Legale: Corso Garibaldi n.468 A / Scala B - 89127 Reggio Calabria
P. IVA e C.F. n. 03094520800 – CCIAA RC 209359 – Capitale sociale 2.900 i.v.

pec: info@pec.beeorange.it e-mail: info@beeorange.it

Sito Web: www.beeorange.it - www.beeresolve.com

Ai sensi della vigente normativa, poiché la parte istante nel momento in cui presenta l'istanza di mediazione deve corrispondere sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, nel quale si entra direttamente in mediazione (essendo stato eliminato il primo incontro informativo), nulla osta all'entrata unilaterale in mediazione: in tal caso la parte istante non deve versare ulteriori somme e se la parte chiamata dovesse aderire tardivamente saranno dovute le sole spese di mediazione per il primo incontro.

Sentite le parti, **BEEORANGE SRL** può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.

La Mediazione potrà essere condotta anche da due o più co-mediatori; al mediatore e ai co-mediatori potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più mediatori ausiliari, con compito di ausilio al mediatore o ai co-mediatori incaricati, senza oneri aggiuntivi per le parti.

Ai sensi dell'art. 23 del d. m. 150/2023, al procedimento di mediazione potranno assistere uno o più mediatori tirocinanti; i tirocinanti saranno sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza dei mediatori incaricati del procedimento di mediazione, e le parti potranno opporsi alla presenza di uno o più di essi al procedimento motivando la loro opposizione.

Articolo 15 - Informalità del procedimento di mediazione

La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti.

Il mediatore si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Egli può tenere incontri congiunti e separati, non viene eseguita alcuna forma di verbalizzazione degli incontri salvo il caso in cui il mediatore lo ritenga necessario. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza su indicazione del mediatore e con il consenso delle parti.

Il mediatore, accettato l'incarico, può contattare le parti prima dell'incontro di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate.

Articolo 16 - Proposta del mediatore

Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione.

Anche su richiesta di una sola delle parti, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Nei casi di controversie nelle materie di cui all'art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, su richiesta di una parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Articolo 17 – Conclusione della mediazione

La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l'organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all'art. 16, al

processo verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta.

In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude.

Articolo 18 – Scheda per la valutazione del servizio

Si allega al presente regolamento la Scheda di valutazione del servizio (Allegato A), che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa alla **BEEORANGE SRL** con le modalità di cui all'art. 2.4.

Articolo 19 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti – inutilizzabilità e segreto professionale

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del

D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto indicato al comma precedente, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell’organismo.

Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione. (art. 22, co. 1, lett. v) del d.m. 150/2023).

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 20 – Indennità per il servizio di mediazione

Per il servizio di mediazione è dovuta l'indennità determinata ai sensi del successivo art. 21

E' dovuto altresì il rimborso delle spese vive sostenute dalla **BEEORANGE SRL** debitamente documentate, come previste dall’art. 28, comma 3, del d.m. 150/2023. Tali spese sono a carico della parte nell'interesse della quale sono sostenute.

Articolo 21 – Svolgimento mediazione

La Mediazione si svolge nelle sedi di Beeorange SRL. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e di Beeorange SRL, lo svolgimento della procedura si potrà svolgere in altro luogo ritenuto più idoneo.

Articolo 22 – Elenco Mediatori Beeorange SRL

L’elenco dei mediatori indipendenti di Beeorange SRL è su base nazionale. Le parti possono indicare

uno o più mediatori dell'elenco di Beeorange SRL. In ogni caso, le preferenze espresse dalle parti non sono vincolanti per Beeorange SRL. In difetto di indicazione concorde ovvero quando Beeorange SRL ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, nell'assegnazione dell'incarico il Responsabile valuta, in primo luogo, la natura della controversia e, di conseguenza, identifica la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). In caso di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione.

Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si applicherà il criterio della rotazione tra mediatori di pari grado di competenza. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile può nominare uno o più mediatori ausiliari. Beeorange SRL si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, che deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Registro ai sensi dell'art. 6 del D.M n. 150/2023

Articolo 23 – Il Mediatore Nominato

Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una **dichiarazione di indipendenza e imparzialità** redatta secondo le formule e gli impegni di cui all'**Allegato A**, con esplicito riferimento al **Codice etico ispirato al Codice europeo di condotta per mediatori**. Il mediatore non deve trovarsi in alcune delle situazioni di incompatibilità previste dal codice etico di cui all'**Allegato B** e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza. Il mediatore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Beeorange SRL e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. In tal caso, come in ogni altro caso di oggettivo impedimento o di sopravvenuta impossibilità di svolgere l'incarico, e in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità, il Responsabile di Beeorange SRL provvederà senza indugio alla sostituzione con altro mediatore della lista tenendo sempre in considerazione i criteri di nomina di cui al precedente art. 8

Le Parti possono chiedere al Responsabile di Beeorange SRL la sostituzione del mediatore nominato quando, durante la procedura, emergano circostanze idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità ovvero quando sussistano i casi di cui all'art. 51 c.p.c.

Articolo 24 – Il primo incontro

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità e le tecniche ritenute più opportune con sessioni congiunte e sessioni separate, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha in ogni caso il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il procedimento si conclude con esito negativo.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutte le parti della procedura. Il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di proseguire la procedura con incontri successivi al primo. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5- quater del D. Lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Articolo 25 – Nomina Esperti

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile;

Articolo 26 – Sospensione/cancellazione Organismo

In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

Articolo 27 – Mediazione da remoto

Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica con collegamento da remoto. Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ha la possibilità di svolgere uno o più incontri da remoto. La mediazione in modalità telematica si svolge secondo il D. Lgs. n. 28/2010. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile di Beeorange SRL di partecipare da remoto o in presenza. La parte che partecipa da remoto deve dotarsi di strumenti idonei per consentire il regolare svolgimento della mediazione. Beeorange SRL non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto. L'utilizzo del servizio da remoto può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi. La sessione di mediazione da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti) nel giorno e nell'ora comunicati. Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione. Le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive, non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. Non

è consentita la presenza di altri soggetti oltre quelli coinvolti. Eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti. Tutti i partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento. La mediazione telematica è possibile solo se le parti sono in possesso della firma digitale o della firma elettronica qualificata.

Articolo 28 – Indennità

Le indennità di mediazione sono previste e regolamentate dal d.m. 150/2023. Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro sono stabilite dall'art. 28 del d.m. 150/2023.

Con riferimento alle ulteriori spese di mediazione la Beeorange SRL adotta una propria tabella, redatta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del d. m. 150/2023.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. u), illustrazione, con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione come da **Allegato C**

Articolo 29 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge che regolano la materia

ALLEGATO A

ACCETTAZIONE NOMINA E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA DEL MEDIATORE

Il/La sottoscritto/a _____ (NOME E COGNOME), C.F. _____,
iscritto/a
nell'elenco dei Mediatori di Beeorange SRL, nominato mediatore nella procedura di mediazione Prot. n.
_____/_____/_____ tra _____ e
_____,

DICHIARA

- 1) di accettare l'incarico di mediatore e di trovarsi nelle condizioni di indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti della procedura;
- 2) di accettare integralmente il Regolamento di Mediazione e il Codice etico di Beeorange SRL;
- 3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal Codice etico di Beeorange SRL e/o, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza;
- 4) di impegnarsi a comunicare immediatamente al Responsabile di Beeorange SRL e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- 5) di obbligarsi al dovere di riservatezza.

Luogo e data, _____

ALLEGATO B

CODICE ETICO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE BEEORANGE SRL E DEI MEDIATORI (conforme a quanto previsto dal d. m. 150/2023 - art.1)

1. Norme di comportamento per il mediatore

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
3. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna, inoltre, a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. (Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo - rapporti personali o professionali - tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti. Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra. Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione).
4. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia

altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre, egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di due anni dalla conclusione della mediazione.

13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

2. Compiti dell'Organismo di Mediazione

Il responsabile deve:

- 1) assicurare che tutti i mediatori operanti all'interno dell'organismo rispettino il presente codice etico, il regolamento e le normative vigenti;
- 2) monitorare e migliorare continuamente la qualità del servizio offerto dall'organismo, raccogliendo feedback dalle parti e implementando le migliori pratiche di mediazione;
- 3) assicurare il rispetto dei criteri di nomina dei mediatori previsti dal Regolamento dell'Organismo;
- 4) assicurare che l'Organismo rispetti i principi di imparzialità, indipendenza e neutralità previsti dal regolamento e dalla normativa.

3. Controlli e sanzioni

In caso di violazione del presente codice etico da parte del mediatore, anche a seguito di segnalazioni delle parti, il Responsabile deve adottare misure appropriate che, previo richiamo scritto, possono condurre alla sospensione o alla revoca dell'incarico.

ALLEGATO C

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. u), illustrazione, con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione

ESEMPIO PRATICO N° 1: Valore della lite di € 10.000 - Mediazione Obbligatoria Materia condominiale

SPESE DA CORISPONDERE ALL'AVVIO: € 73,20 + € 117,12= €190,32

Mancata partecipazione del convenuto o mancato accordo al primo incontro NESSUNA SPESA DA PAGARE

Accordo al primo incontro SPESE INDENNITA' PER CIASCUNA PARTE € 96,14 (aumento del 10%)

Accordo ad incontri successivi al primo SPESE INDENNITA' PER CIASCUNA PARTE € 109,25 (aumento del 25%)

Mancato Accordo ad incontri successivi al primo SPESE INDENNITA' PER CIASCUNA PARTE € 87,40

In caso di raggiungimento dell'accordo è prevista una maggiorazione.

In base al D.M. n.150/2023 le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:

Del 10% in caso di successo e chiusura del procedimento al primo incontro

Del 25% in caso di successo della mediazione in incontri successivi al primo

Del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura in incontri successivi al primo

Del 20% nel caso di esperienza o competenza del Mediatore

ESEMPIO PRATICO N° 2: Valore della lite di € 70.000 - Materia Obbligatoria Diritti Reali - USUCAPIONE

SPESE DA CORISPONDERE ALL'AVVIO: € 107,36 + € 165,92= € 273,28

Mancata partecipazione del convenuto o mancato accordo al primo incontro NESSUNA SPESA DA PAGARE

Accordo al primo incontro SPESE INDENNITA' PER CIASCUNA PARTE € 845,46 (aumento del 10%)

Accordo ad incontri successivi al primo SPESE INDENNITA' PER CIASCUNA PARTE € 960,75 (aumento del 25%)

Mancato Accordo ad incontri successivi al primo SPESE INDENNITA' PER CIASCUNA PARTE € 768,60

In caso di raggiungimento dell'accordo è prevista una maggiorazione.

In base al D.M. n.150/2023 le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:

Del 10% in caso di successo e chiusura del procedimento al primo incontro

Del 25% in caso di successo della mediazione in incontri successivi al primo

Del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura in incontri successivi al primo

Del 20% nel caso di esperienza o competenza del Mediatore.